

GR_GERICHTE SK1 2009 42 vom 5. Oktober 2010

GR Gerichte, 2010-10-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SK1_2009_42

FR: GR_GERICHTE SK1 2009 42 du 5 octobre 2010

IT: GR_GERICHTE SK1 2009 42 del 5 ottobre 2010

Regeste

infrazione della legge sulla caccia | Jagd/Fischerei JSG/BGF

Erwägungen

E. 2

Per questo egli viene punito con una multa di CHF 350.00.

E. 3

In caso di mancato pagamento della multa, la pena detentiva sostitutiva è di 6 giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

E. 4

Le spese della presente procedura ammontanti a CHF 1'300.00 (spese di istruttoria del Presidente del Tribunale del Distretto Bernina CHF 500.00, tassa di giudizio CHF 800.00) sono a carico di Y. e devono essere versate, unitamente alla multa di CHF 350.00, al Tribunale del Distretto Bernina entro 30 giorni.

pagina 3 — 8 Le spese di cui al mandato penale ammontanti a CHF 288.00 (tassa di circolo CHF 200.00, spese Ufficio per la caccia CHF 38.00, spese della Procura pubblica CHF 50.00) devono esser versate direttamente al Circolo di B..

E. 4.1

Con sentenza 6B_17/2010 del 6 luglio 2010 il Tribunale federale ha ritenuto che nell'ambito di tutta la procedura di revisione delle disposizioni generali del Codice penale la sospensione condizionale dell'esecuzione delle pene accessorie non fosse stata abordata. Dato che le nuove disposizioni generali del Codice penale non conoscevano più le pene accessorie, queste non erano state menzionate nell'ambito delle pene con la condizionale (artt. 42 segg. CP). Era perciò d'ammettere che le pene accessorie con la condizionale fossero state dimenticate, questa lacuna era perciò da colmare dal giudice. Ne viene quindi che la sospensione condizionale dell'esecuzione delle pene accessorie è come sinora possibile.

E. 4.2

Ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 lett. c LCC il diritto di caccia è da revocare dal giudice al minimo un anno e al massimo dieci anni se il titolare del diritto ha contravvenuto intenzionalmente in modo grave al diritto sulla caccia. Grave intenzionale infrazione è reputata la violazione dell'art. 15 cpv. 1 e 2 LCC, segnatamente il colpo da una distanza di tiro troppo grande.

E. 4.2.1

Nell'evenienza concreta l'appellante sostiene che, contrariamente a quanto ammesso dall'istanza precedente, l'appellato ha agito con dolo eventuale. A suo dire egli aveva ritenuto possibile il verificarsi dell'evento, ma aveva nondimeno agito, pronto a correre il rischio della realizzazione dello stesso, anche se non lo desiderava. È quindi da vagliare se l'appellato ha commesso la contravvenzione con dolo eventuale ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 CP oppure se ha agito per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto, come egli fa valere, e se questo errore, usando le debite precauzioni fosse potuto essere evitato, ciò che avrebbe come conseguenza la punizione dell'atto come reato colposo (art. 13 cpv. 1 e 2 CP).

pagina 6 — 8 L'appellato ha sparato ad un camoscio il primo colpo da una distanza di 222 m ed il secondo colpo da una distanza di circa 232 m o di circa 250 m. La distanza l'ha stimata sui 160 m, poiché a suo dire il selvatico si trovava "leggermente più laterale", ma alla stessa distanza del camoscio, che aveva abbattuto due giorni prima e la cui distanza, per curiosità, l'aveva misurata col telemetro dopo l'uccisione. Nel valutare la distanza l'appellato s'è quindi sbagliato di 62 m rispettivamente di circa 72 o di circa 90 m. Che la valutazione della distanza - segnatamente se quest'ulti-ma è grande e se non vi sono esatti punti di riferimento - è estremamente difficile e la distanza stimata differisce spesso di molto da quella effettiva non può essere contestato. Di ciò anche l'appellato era sicuramente conscio. In concreto non si può poi fare a meno di rilevare che la stima della distanza era inoltre ostacolata da banchi di nebbia. L'appellato doveva perciò contare che il selvatico poteva trovarsi ad una distanza superiore ai 160 m, sicché sparandogli avrebbe superato il limite di 200 m, reputato dalla prassi in grave contrasto coi principi venatori e a lui indubbiamente noto (PTC 2008 no. 9 cons. 2.b pagg. 64 segg., sentenza della Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni SB 02 21 del 21 agosto 2002 cons. 3, PTC 1991 no. 37). Malgrado ciò ha deciso di sparare al camoscio, correndo il rischio di ferirlo. Omettendo di misurare la distanza col telemetro, l'appellato non poteva escludere che la distanza fosse superiore ai 200 m, ha quindi accettato il rischio della possibile conseguenza e così violato gravemente con dolo eventuale il principio del comportamento conforme alle regole della caccia. Contrariamente all'assunto dell'appellato e dei primi giudici egli non può invocare l'errore sui fatti ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 CP. Conformemente a questo disposto il tribunale giudica il reato a favore del reo secondo la fattispecie, che quest'ultimo s'è immaginato, se ha agito per effetto di una supposizione erronea della stessa, p. es. se il cacciatore ha supposto che il selvatico era cacciabile mentre in realtà non lo era. Invece l'art. 13 CP non può essere invocato da chi intenzionalmente commette un errore inescusabile, vale a dire ammette una fattispecie, che in realtà non esiste. Nel concreto caso l'appellato non ha agito per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto - il camoscio non si trovava ad una distanza di 160 m - ma ha corso il rischio che la distanza di tiro poteva essere anche superiore ai 200 m. Di conseguenza ha agito con dolo eventuale.

E. 4.2.2

È lo sparo ad un selvatico da una distanza troppo grande reputato una grave intenzionale contravvenzione al diritto di caccia ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 lett. c LCC, il diritto di caccia dell'appellato è imperativamente da revocare al minimo un anno e al massimo dieci anni. L'appellante ha proposto di revocarlo per la durata di

pagina 7 — 8 un anno. La I. Camera penale ritiene giustificata la revoca minima di un anno della patente, dato che la colpa dell'appellato non è particolarmente grave. Per prassi del Tribunale federale la revoca del diritto di caccia è una pena accessoria (sentenza del

Tribunale federale 6B_17/2010 del 6 luglio 2010, DTF 129 IV 296 segg.). Di conseguenza è da esaminare se all'appellato la revoca del diritto di caccia in applicazione dell'art. 42 cpv. 1 CP dev'essere pronunciata con la condizionale. Ciò è indubbiamente giustificato. Egli gode di una buona reputazione. La premessa per la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena accessoria è adempita. La durata del periodo di prova è quella minima legale di due anni (art. 44 cpv. 1 CP. 5. Ai sensi dell'art. 158 cpv. 1 LGP al condannato sono addebitate le spese processuali in tutto o in parte. I giudici precedenti hanno ritenuto l'accusato colpevole di grave violazione colposa dell'art. 15 cpv. 1 e 2 LCC. Questo verdetto di colpevolezza non è stato impugnato. Dinanzi al Tribunale cantonale è stata censurata, da parte dell'appellante, soltanto l'omessa revoca del diritto di caccia. I giudici cantonali hanno accolto quest'eccezione, ritenuto l'appellato colpevole di grave violazione con dolo intenzionale dell'art. 15 cpv. 1 e 2 LCC e revocato il diritto di caccia per la durata di un anno. L'inasprimento del verdetto di colpevolezza non giustifica però una modificazione del carico dei costi della prima istanza, poiché unicamente se l'istruttoria è stata abbandonata per una parte dei reati o se l'accusato è condannato soltanto per una parte dei fatti incriminati, le spese di procedura gli sono addebitate solo parzialmente (art. 158 cpv. 2 LGP).

E. 5

(Rimedio legale).

E. 6

Da quanto esposto la pretesa dell'appellante si rivela fondata e l'impugnata sentenza è completata nel senso che in applicazione dell'art. 48 cpv. 1 lett. c LCC all'appellato è revocato il diritto di caccia per il Cantone dei Grigioni per la durata di un anno. L'esecuzione della pena accessoria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. L'appello va pertanto accolto.

E. 7

I costi della procedura d'appello sono posti per ragioni di equità a carico del Cantone dei Grigioni (art. 160 cpv. 2 LGP). All'appellato non è assegnata un'indennità a titolo di ripetibili, poiché ha chiesto unicamente la conferma della querelata sentenza. La concessione del beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena accessoria nel caso che l'istanza d'appello gli revocava il diritto di caccia non è stata da lui postulata.

pagina 8 — 8 III. La I. Camera penale giudica 1. L'appello è accolto in quanto la sentenza della Commissione del Tribunale distrettuale Bernina del 12 novembre 2009 è completata nel senso che in applicazione dell'art. 48 cpv. 1 lett. c LCC a Y. è revocato il diritto di caccia per il Cantone dei Grigioni per la durata di un anno. L'esecuzione della pena accessoria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. 2. I costi della procedura d'appello di fr. 1'500.-- vanno a carico del Cantone dei Grigioni. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 della Legge sul Tribunale federale (LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Il ricorso è da presentare al Tribunale federale per iscritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione col testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.